



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29.11.2010

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Carsoli capoluogo e nelle frazioni di Poggio Cinolfo, Villaromana, Pietrasecca, Montesabinese, Tufo e Colli Di Monte Bove .

Detto servizio è di norma effettuato in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, colombari, lapidi ecc. dietro versamento del canone corrispondente.

Per **concessionario** si intende il titolare della concessione dell'area o del loculo cimiteriale per la tumulazione delle salme.

Per **utente** si intende la persona fisica o giuridica a cui è stato concesso l'allacciamento alla rete pubblica per l'illuminazione della lampada votiva.

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di illuminazione votiva viene esercitato dal Comune di Carsoli (AQ) direttamente e in economia ai sensi dell'art. 113 bis del TUEL 267/2000 nonché degli artt. 1 (punto n. 2) e 15 del T.U. delle Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province , approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n.2578.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste nel presente regolamento spettano alla Unità Organizzativa competente, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, conformemente alla normativa vigente.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva :

- a) delle tombe ;
- b) dei loculi cimiteriali;
- c) delle tombe di famiglia e/o cappelle;
- d) di colombari, ossari;
- e) in corrispondenza di cippi ricordo , ecc.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



Tutti i progetti e/o gli interventi inerenti gli ampliamenti dei cimiteri, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la costruzione di nuovi loculi, la costruzione di nuove tombe di famiglia, dovranno prevedere e comprendere gli impianti di illuminazione votiva.

Il servizio verrà attivato esclusivamente per le strutture funerarie complete in ogni loro parte.

ART. 4 ORARIO DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).

Le eventuali sospensioni del servizio, anche prolungate, imputabili ad interruzioni dell'energia elettrica da parte della società erogatrice per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

Il Comune non effettua rimborsi agli utenti e non assume alcuna responsabilità per le interruzioni del servizio imputabili a sospensioni dell'energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per danni derivanti da eccezionali eventi atmosferici, da incendi ed in genere da interventi derivanti dall'intervento di terzi.

ART. 5 TARIFFE – PUBBLICITA' DELLE TARIFFE

Il servizio a domanda individuale (D.M.31.12.83), verrà fornito all'utenza applicando le tariffe approvate dall' organo competente e potranno essere annualmente aggiornate, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Il canone di abbonamento, per ogni punto luce, soggetto ad IVA 20%, è annuale e comprendente :

- a) la compartecipazione delle spese di allacciamento una tantum per tutte le utenze;
- b) la fornitura del portalampada e della lampada;
- c) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
- d) il ricambio delle lampade ed il consumo dell'energia elettrica;
- e) L'incidenza del costo sostenuto per la gestione amministrativa del servizio : dipendenti, materiale informatico, materiale di cancelleria, spese postali e quant'altro;

Qualsiasi modifica delle tariffe si intenderà notificata con la semplice pubblicazione a norma di legge della deliberazione ; qualora l'utente non volesse accettare la modifica deliberata, potrà rescindere il contratto. La rescissione potrà essere effettuata con comunicazione sottoscritta dall'utente e recapitata a proprie spese presso l'ufficio di competenza, ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di ricevimento.

CAPO III RAPPORTO DI UTENZA

ART. 6 MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO

Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, il concessionario o erede del concessionario della relativa tomba, loculo ecc. deve presentare domanda redatta su apposito modulo fornito dal



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



Comune. Il Comune si riserva di approvare e concedere l'allacciamento a suo giudizio insindacabile e potrà subordinare il rilascio della concessione ad ulteriori condizioni per comprovate ragioni di pubblico interesse. Il sottoscrittore della domanda di allacciamento al servizio lampade votive costituisce l'utente il quale assume tutti gli obblighi nei confronti del Comune, tra cui quello di comunicare eventuali cambi di indirizzo. Lo stesso sarà responsabile del pagamento dei canoni annui. Per le utenze già in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Tributi provvederà alla conversione della convenzione in corso inviandone copia del modulo di adesione al domicilio dell'Utente secondo modalità tese alla semplificazione del procedimento.

Nel caso in cui la concessione cimiteriale faccia riferimento a più persone la domanda per il servizio di illuminazione lampada votiva dovrà essere presentata da un solo intestatario e si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti o comunque già presenti negli archivi comunali saranno trattati ed utilizzati per la gestione del servizio.

ART. 7 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come nel prospetto che segue :

N.	Oggetto	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Richieste allacciamenti	Acquisizione delle domande per il servizio illuminazione lampada votiva e verifica della fattibilità tecnica.	Ufficio Tecnico
2	Allacciamenti. Verifiche guasti o anomalie nel servizio Autorizzazione	Allacciamenti delle nuove utenze. Acquisizione delle segnalazioni di eventuali guasti, interruzioni o anomalie nell'impianto di alimentazione del servizio illuminazione lampade votive e relative verifiche. Acquisizione delle richieste di installazione di porta lampada speciale (non fornito dal Comune) e rilascio della relativa autorizzazione o diniego	Ufficio Tecnico
3	Riscossione delle utenze	Iscrizione a ruolo, emissione bollette per il pagamento del canone annuale e relative verifiche. Registrazione dei pagamenti, verifica utenti morosi. Iscrizione a ruolo coattivo per il recupero delle somme dovute ma non versate.	Ufficio Tributi



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



Sarà cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunicare al Responsabile del Servizio Tributi le generalità relative alle nuove utenze al fine di iscriverle nel relativo ruolo di bollettazione.

ART. 8 CONVENZIONE DI UTENZA

Ogni utente può richiedere l'attivazione di una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue, con pagamento del canone corrispondente ad ogni utenza attivata. Nelle tombe di famiglia o cappelle viene istituita un'unica utenza con maggiorazione del canone rispetto alle altre tipologie di utenze.

All'atto della richiesta di allacciamento illuminazione votiva l'utente deve versare sul conto corrente della tesoreria comunale le spese di primo impianto e canone fino al 31 dicembre determinato in dodicesimi secondo le tariffe vigenti, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quella della richiesta di allacciamento.

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione, salvo quanto disposto per il rateo iniziale, non può essere inferiore ad un anno solare.

Qualora l'abbonato non ne dia disdetta l'abbonamento si intende rinnovato di anno in anno , per tacito consenso.

Nel caso di rinuncia l'utente dovrà dare comunicazione scritta al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza e la disdetta avrà valore per l'anno successivo; nel caso contrario l'utente dovrà pagare il canone per tutto l'anno seguente.

ART. 10 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

All'atto della domanda di allacciamento al servizio lampade votive gli utenti dovranno versare :

- 1 . Il contributo di allaccio;
- 2 . Il rateo del canone commisurato alle mensilità mancanti a raggiungere il 31 dicembre dell'anno in corso, con decorrenza il 1° giorno del mese successivo a quello della domanda;

Il canone, annualmente anticipato, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Il mancato pagamento entro il sessantesimo giorno dal termine stabilito, comporterà la sospensione della fornitura del servizio, previa comunicazione scritta agli utenti morosi. In tal caso prima che sia riattivato il servizio, l'utente dovrà rimborsare le spese per la sospensione ed il ripristino dell'allacciamento, oltre alle somme dovute per arretrati, per penalità e per ogni altra spesa eventualmente sostenuta a causa dell'inadempienza.

In caso di ulteriore inadempienza si procederà con l'iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure di cui all'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e del D.M. 28 dicembre 1989, del canone, delle eventuali spese accessorie, con l'applicazione degli interessi legali.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



ART. 11 FACOLTA' DEL COMUNE

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto della lampada votiva a spese dell'utente qualora questo venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'impianto.

Il Comune si riserva di adottare , in occasione di ampliamenti o ristrutturazione del Cimitero, un tipo unico di corpo illuminante qualora lo ritenga opportuno per motivi estetici ed altro.

ART. 12 OBBLIGHI PER GLI UTENTI

L'utente è obbligato a comunicare al Comune eventuali cambi di indirizzo.

Eventuali guasti o interruzioni del servizio dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale che, previa verifica della situazione debitoria dell'utente presso l'Ufficio Tributi, provvederà celermente al ripristino del guasto.

E' vietato agli utenti di asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere il contratto e fare quanto altro possa , in qualunque modo , apportare variazioni all'impianto stesso.

La violazione di tali disposizioni comporterà la risoluzione amministrativa unilaterale della concessione, il ripristino dell'impianto o delle opere danneggiate a totale cura ed onore del contravventore.

ART. 13 SUBENTRO DELL'UTENZA

Chi intende subentrare nell'utenza deve fare richiesta scritta all'Ufficio Tributi Comunale, dichiarando di accettare gli obblighi assunti dal precedente utente con nota scritta e firmata via posta/fax o con diretta compilazione di modulo disponibile presso l'ufficio stesso. Eventuali canoni non pagati dal precedente intestatario dovranno essere saldati contestualmente all'istanza.

Per le bollette rispedite al mittente per irreperibilità dell'intestatario o per decesso dell'intestatario o per i quali, per errata designazione dell'indirizzo da parte dell'intestatario o di chi per esso ed in assenza di comunicazioni inerenti la variazione del domicilio non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio delle bollette stesse, si procederà all'interruzione del servizio.

L'eventuale riallaccio comporterà il versamento della somma prevista come se si trattasse di una nuova utenza, oltre al pagamento dei canoni morosi.

ART. 14 TRASFERIMENTO SALMA

Nel caso in cui una salma deposta in un loculo già servito dall'impianto di illuminazione votiva venisse traslata in altro loculo, l'utente che desiderasse confermare il servizio nella nuova destinazione del congiunto dovrà effettuare una nuova richiesta di allaccio.

ART. 15 ALLACCI ABUSIVI

Qualora venisse individuato un allaccio effettuato abusivamente, ovvero senza la richiesta di allacciamento e di abbonamento al servizio lampade votive e senza il pagamento degli oneri



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



connessi, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avverrà con la sottoscrizione della richiesta di attivazione del servizio e con il pagamento degli oneri ad esso connessi.

ART. 16 EVENTUALI MODIFICHE DELE PRESENTI NORME

Il Comune si riserva la possibilità di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già titolari di servizio, salvo che questi non comunichino per iscritto di voler recedere dal contratto.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

ART. 18 LEGGI E ATTI COMPLEMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili :

- Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante “*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*”;
- La legge n. 46/90 sulla realizzazione degli impianti;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 19 SANZIONI

Qualora la legge non disponga altrimenti, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.